



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. 25/17
(Proc. P.A. 16/2017)

IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

Avv. Lina Musumarra - Presidente

Avv. Stefano Ciulli – Componente Relatore

Avv. Paolo Clarizia – Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del Sig. Lorenzo Garzilli (**tessera FISE n. 004667/B**)

PREMESSO CHE

- Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione trasmessa alla Procura Federale in data 2 febbraio 2017 dal Sig. Sebastiano Dessì, Presidente della Siete Fuentes Centro Equestre – ASD, con la quale venivano rilevate nei confronti del tesserato Lorenzo Garzilli le seguenti condotte: a) mancato pagamento sin dal mese di agosto 2016 degli oneri di scuderizzazione dell'equide *Ursula di Villagana*, di proprietà del deferito; b) atteggiamento provocatorio nei confronti dei membri del consiglio direttivo dell'ASD e del dipendente dell'Associazione, Sig. Georgian Epure, addetto alla scuderia; c) violazione delle prescrizioni per l'utilizzo delle strutture; d) mancato rispetto della delibera di allontanamento dal Centro equestre e di trasferimento della cavalla;
- il Procuratore Federale invitava il Sig. Garzilli per l'audizione il 10 marzo 2017, ma quest'ultimo non si presentava, inviando comunicazioni in data 6 marzo e 10 marzo con le quali allegava sostanzialmente le circostanze già oggetto del procedimento P.A. n. 106/2016, pendente a seguito di esposto presentato dal medesimo deferito nei confronti del Presidente Dessì;
- la Procura Federale, previa autorizzazione della Procura Generale dello Sport alla proroga del termine per le indagini, invitava il Sig. Garzilli a produrre le ricevute di pagamento degli oneri relativi alla scuderizzazione della propria cavalla all'interno dell'Associazione Siete Fuentes Centro Equestre, ricevendo esclusivamente con e-mail in data 3 aprile 2017 la ricevuta di versamento della quota sociale per l'anno 2016 ed il bonifico relativo al versamento della quota sociale per l'anno 2017;
- venivano acquisite, altresì, dalla Procura Federale le allegazioni difensive rese dal Presidente Dessì con e-mail del 10 aprile 2017 nell'ambito del predetto procedimento, nonché, in particolare, le querele presentate nei confronti del Sig. Garzilli;



Federazione Italiana Sport Equestri

-
- la Procura Federale rilevava che è pacifica la presenza della cavalla Ursula di Vallegana all'interno del Centro Equestre Siete Fuentes e che il Sig. Garzilli non ha contestato l'omesso pagamento dei relativi oneri di scuderizzazione, eccedendo, invece, la mancata sottoscrizione di un contratto in tal senso nonché la generica mancata erogazione di servizi all'interno del Centro equestre;
 - riteneva, altresì, la delibera di espulsione del Sig. Garzilli dal Centro Equestre e le molteplici querele in atti prova dei comportamenti intemperanti posti in essere dal medesimo;
 - in data 26 luglio 2017 la Procura Federale comunicava pertanto l'avviso di conclusione delle indagini e contestuale intenzione di deferimento al Sig. Garzilli, il quale trasmetteva memoria difensiva con allegata documentazione;
 - la Procura Federale depositava in data 4 ottobre 2017 atto di incolpazione e deferimento nei confronti del Sig. Lorenzo Garzilli per la violazione dell'art. 1, nn.1 e 2, lett. c) del Regolamento di Giustizia FISE nonché dell'art. 10 dello Statuto Federale e degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni;
 - in seguito al deposito dell'atto di deferimento il Presidente del Tribunale Federale tempestivamente fissava udienza per la trattazione del procedimento per il 30 ottobre 2017;
 - in data 25 ottobre veniva depositato atto di intervento da parte dell'Associazione Siete Fuentes Centro Equestre, rappresentata dagli Avv.ti Gabriella e Roberto Martani, con il quale si insisteva per l'applicazione nei confronti del deferito della sanzione disciplinare ritenuta di giustizia;
 - all'udienza del 30 ottobre era presente personalmente il deferito Garzilli;
 - il Tribunale dichiarava preliminarmente l'ammissibilità del predetto atto di intervento, *ex art. 53* del Regolamento di Giustizia;
 - la Procura Federale si riportava all'atto di incolpazione e deferimento, precisando che la morosità del deferito decorre dal mese di agosto 2016 e che non è stata oggetto di contestazione. Concludeva, quindi, chiedendo l'applicazione della sanzione dell'ammenda di euro 2.000,00;
 - il Sig. Garzilli rilasciava unicamente dichiarazioni spontanee vista l'assenza di difensore, dichiarando, in particolare, di non voler pagare per servizi non ricevuti e che dal mese di giugno 2016 gli è stato impedito l'esercizio della sua attività di cavaliere presso il Centro equestre nonostante il tesseramento anche per l'anno 2017;
 - il Tribunale riservava la motivazione depositando il dispositivo all'esito dell'udienza.

RILEVATO CHE

- la ricostruzione dei fatti operata nell'atto di incolpazione e deferimento risulta adeguatamente dimostrata dall'esame della copiosa documentazione acquisita, nonché in forza delle dichiarazioni spontanee rese dal deferito all'udienza del 30 ottobre, confermandosi così la circostanza che il Sig. Garzilli non ha provveduto al pagamento degli oneri di scuderizzazione della cavalla di sua proprietà ancora presente presso il Centro Equestre Siete Fuentes;



Federazione Italiana Sport Equestri

-
- è ancora *sub iudice* (penale) l'accertamento degli ulteriori comportamenti contestati al Sig. Garzilli posti in essere all'interno del Centro Equestre, i quali, in ogni caso, concorrono a delineare un quadro probatorio sufficiente per stigmatizzare, sotto il profilo disciplinare e sanzionatorio, un comportamento contrario ai doveri di correttezza, lealtà e probità, quali doveri fondamentali cui sono tenuti, anche in forza del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, tutti i tesserati in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva;
 - in ordine alla sanzione pecuniaria richiesta dalla Procura Federale si ritiene, in forza del principio di proporzionalità, di cui all'art. 7, lett. c) del Regolamento di Giustizia FISE, procedere all'applicazione di una riduzione della stessa.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli articoli 1, nn.1 e 2, lett. c), 6, co. 1, lett. c) Regolamento Giustizia FISE, nonché art. 10 Statuto FISE e artt. 1 e 2 Codice Comportamento Sportivo CONI, in parziale accoglimento del deferimento della Procura Federale.

APPLICA

al Sig. Lorenzo Garzilli la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00.

Si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Roma, 30 ottobre - 3 novembre 2017

Presidente: F.to Avv. Lina Musumarra

Componente F.to Relatore: Avv. Stefano Ciulli

Componente: F.to Avv. Paolo Clarizia